CAMERA DEI DEPUTATI N. 1385

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(SCOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(MANCINO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(REVIGLIO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA

(ANDÒ)

COL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(FONTANA)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(FACCHIANO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero

Presentato il 24 luglio 1992

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente decreto-legge reitera le norme di due precedenti decreti, relativi, rispettivamente, alle misure in favore degli sfollati dei territori della ex Jugoslavia e ad altre misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

Le norme del capo I sono dirette ad affrontare pressioni migratorie che si sono manifestate a seguito degli eventi nella ex Jugoslavia.

Intere popolazioni hanno cercato e cercano di sfuggire alla guerra civile, riparando nelle vicine nazioni, lasciando dietro di sé una scia di morte e distruzioni.

Per tentare di mantenere questi sfollati il più possibile vicini ai luoghi di origine e consentire così il loro rapido reinserimento allorché le condizioni politiche lo consentiranno, è anzitutto necessario intervenire *in loco* con interventi straordinari di carattere umanitario, per portare soccorso e assistenza a quanti trovansi accampati nei centri di raccolta della Croazia e della Slovenia, anche partecipando ad iniziative di organizzazioni internazionali.

Ma il nostro Paese deve attendersi che, malgrado tali interventi, almeno una parte del settecentomila fuggiaschi si riversi anche nelle nostre terre, nonostante ogni ferma politica di contenimento. Per questo è necessario prevedere l'adozione di interventi straordinari anche all'interno del territorio nazionale.

Occorre peraltro prevedere apposite disponibilità finanziarie e idonee procedure contabili specificamente riferite agli interventi straordinari da effettuare in favore di tali sfollati, attenendosi al modello previsto dalla recente legge 24 febbraio 1992, n. 225, che istituisce il Servizio nazionale della protezione civile.

L'articolo 1 del presente decreto-legge autorizza il Governo ad effettuare interventi straordinari a favore delle popolazioni sfollate delle Repubbliche ex jugoslave e attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza, già esercitata, di promuovere e coordinare gli interventi di tutte le amministrazioni dello Stato e degli enti e organizzazioni operanti a favore degli sfollati. Tali interventi sono effettuati sul territorio ex jugoslavo, per portare soccorso e assistenza a quelle sfortunate popolazioni direttamente *in loco*, e in Italia, per quegli sfollati che vengono accolti sul territorio nazionale.

L'articolo 2 attribuisce al Ministero dell'interno la competenza a provvedere all'avvio degli sfollati alle strutture di accoglienza e consente alle autorità di frontiera di accordare agli stessi un nulla osta provvisorio di ingresso in Italia valido sessanta giorni, salva l'applicazione della normativa sui rifugiati.

L'articolo 3 stanzia 125 miliardi di lire per tali interventi straordinari su apposito capitolo di spesa e prevede che eventuali ulteriori contributi e versamenti di enti e privati affluiscano sul bilancio dello Stato. Inoltre, prevede l'invio all'estero degli aiuti in natura eventualmente raccolti in Italia e l'utilizzazione delle attività di volontariato.

L'articolo 4 prevede il meccanismo di spesa dei fondi stanziati, attraverso i prefetti o altri soggetti titolari di pubbliche funzioni, mediante ordini di accreditamento trasportabili anche nell'esercizio seguente e soggetti al controllo successivo della Corte dei conti.

L'articolo 5 prevede la possibilità di attivare eccezionalmente le procedure della protezione civile, in caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi a disposizione.

L'articolo 6 contiene la norma di copertura finanziaria.

Il capo II reitera le norme del precedente decreto-legge 26 maggio 1992, n. 299.

Il ricorso alla decretazione d'urgenza si è reso necessario per far fronte ad alcune indifferibili esigenze in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

La prima esigenza (articolo 7 del decreto) riguarda l'organizzazione – attraverso una apposita delegazione come per la presidenza comunitaria – e le spese per l'esercizio della presidenza di turno dell'UEO (Unione dell'Europa occidentale) da parte dell'Italia dal 1° luglio 1992 al 30 gigno 1993.

Si tratta di un compito di particolare impegno sia dal punto di vista logistico-organizzativo che da quello politico.

Negli ultimi due anni, infatti, il ruolo della UEO ha subìto un progressivo sviluppo. La situazione venutasi a creare in Europa centrale ed orientale ha costituito l'elemento motore che ha prodotto una riflessione sui ruoli svolti dalla Comunità europea, dalla NATO e dalla UEO. In questa ricerca di ridefinizione di compiti nella prospettiva di una unione europea e della necessità di modificare alcuni assetti della NATO, la UEO è emersa da uno di quei periodi di letargo che l'hanno caratterizzata dal momento della sua costituzione. Il vertice NATO di Roma e le successive decisioni assunte a Maastricht hanno così definito per la UEO un preciso ruolo nel contesto della sicurezza e della difesa europea.

Nel corso della presidenza italiana bisognerà quindi dare un contenuto alle decisioni recentemente assunte in materia di rapporti tra processo di integrazione politica europea, Alleanza atlantica e UEO.

Il compito che attende l'Italia è inoltre reso particolarmente complicato non solo dalla lunghezza del periodo di presidenza (un anno, mentre per la CEE sono solo sei mesi), ma anche dal fatto che mentre la Presidenza della CEE si può avvalere di un Segretariato sperimentato, i cui meccanismi sono stati affinati nel corso degli anni, la stessa cosa non può dirsi per la UEO, il cui Segretariato, oltre ad essere numericamente molto esiguo, si trova nella situazione di dover affrontare per la prima volta una serie di problemi connessi con il nuovo ruolo che l'Organizzazione è chiamata a svolgere sulla scena europea.

Innanzitutto, ed in ordine temporale, è da menzionare il trasferimento del Segretariato UEO da Londra a Bruxelles. Esso avrà inizio nei prossimi mesi, ancora sotto presidenza tedesca, ma verrà completato successivamente, tra la fine dell'anno e l'inizio del prossimo. La presidenza italiana dovrà curare il coordinamento di una rapida realizzazione di tale spostamento affinché le attività dell'Organizzazione possano continuare senza ritardi.

Un problema supplementare è rappresentato dalla circostanza che il Segretariato dovrà essere in larga parte ricostituito tenendo conto che molti degli attuali dipendenti, di nazionalità britannica, non intendono trasferirsi nella nuova sede a Bruxelles.

Altro elemento qualificato della presidenza italiana sarà la conduzione a termine del previsto allargamento della UEO.

Attualmente la UEO è composta da nove Paesi della Comunità economica europea. Secondo quanto deciso a Maastricht, gli altri tre Paesi membri della CEE (Irlanda, Grecia e Danimarca) sono stati invitati ad aderire alla UEO ovvero a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori, mentre i Paesi europei membri della NATO (Islanda, Norvegia e Turchia) sono stati invitati a parteciparvi come membri associati.

La presidenza italiana dovrà quindi adoperarsi perché i negoziati relativi siano conclusi entro la fine dell'anno in corso, come previsto a Maastricht. Si tratta di un impegno particolarmente gravoso, in relazione sia alla circostanza che lo *status* di osservatore e di associato non è contemplato dal Trattato della UEO, e quindi i suoi contenuti debbono essere concordati *ex novo*, sia alle difficoltà che potranno insorgere dalla definizione del livello di partecipazione all'attività della UEO degli

Stati associati. All'inizio dell'anno prossimo, quindi, ai lavori della UEO potrebbero partecipare quindici Paesi, tra membri a pieno titolo, osservatori ed associati.

Nel contesto di tale fase di rilancio della UEO, si prevede quindi che per l'arco della prossima presidenza italiana debbano venire convocate sei/sette riunioni ministeriali ordinarie. Vanno inoltre menzionate almeno due riunioni dell'Assemblea parlamentare (di norma se ne tiene una per semestre); la stessa Assemblea parlamentare, in quella che sarà una sorta di fase costituente della nuova UEO, potrebbero svolgere un ruolo più incisivo nella determinazione dei futuri indirizzi dell'Organizzazione. Si imporrà quindi uno sforzo organizzativo e logistico di rilevanti dimensioni, sia in termini di disponibilità di locali e di forniture delle pertinenti attrezzature (telefoni, fax, computer, fotocopiatrici), sia, e soprattutto, in termini di servizi adeguati a fronteggiare la enorme mole di lavoro finalizzata ai compiti di ospitalità, assistenza, segreteria e traduzione per le sedici delegazioni (quindici tra Stati membri, associati ed osservatori, più il Segretariato).

Parallelamente, si prevede una intensificazione delle riunioni dei vari Gruppi di lavoro (Gruppo speciale, Gruppo dei rappresentanti della Difesa, Gruppo dei rappresentanti della Difesa e degli Esteri, Gruppo dello spazio) per cui da parte della Presidenza si dovrà provvedere a svolgere un ruolo particolarmente propositivo e propulsivo.

È altresì da rilevare che nel corso della presidenza italiana verranno ulteriormente definite le basi del progetto di cooperazione satellitaria ed avrà luogo l'inizio della prima fase veramente operativa del Centro di fotointerpretazione satellitaria.

Le modalità di gestione della delegazione che viene appositamente costituita sono quelle già sperimentate per la presidenza di turno comunitaria, disciplinata dalla legge 5 giugno 1984, n. 208.

La seconda esigenza (articolo 8) riguarda l'istituzione di un Comitato interministeriale di coordinamento per le attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e l'autorizzazione ad opportune attività di studio, ricerca e promozione scientifica e culturale coordinata da tale Comitato. Ciò si rende necessario al fine di consentire il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e delle relazioni di buon vicinato con le Repubbliche di Slovenia e Croazia, recentemente riconosciute come Stati sovrani ed indipendenti.

È infatti nell'interesse italiano ed in particolare delle province di confine, nonché della minoranza italiana in Istria, sviluppare con le due Repubbliche vicine specifiche attività di cooperazione in campo economico, ambientale, culturale e sociale.

Nell'attuale fase di transizione, al nuovo Comitato interministeriale spetta il coordinamento delle autorità competenti al fine di assicurare la partecipazione italiana alle commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed italo-croato-slovene.

Le attività che dovranno essere coordinate dal Comitato comportano in particolare importanti vantaggi per le popolazioni italiane di frontiera, per le regioni adriatiche e per la minoranza italiana in Istria, sotto il profilo economico, ambientale e dei rifornimenti idrici, e riguardano i seguenti principali settori di cooperazione con Slovenia e Croazia:

idroeconomia, con riferimento ai piani di bacino dell'Isonzo e degli altri fiumi di confine;

protezione ambientale del Mare Adriatico e problemi ecologici;

traffico frontaliero e trasporti terrestri e marittimi, in base all'Accordo di Udine del 15 maggio 1982;

difesa comune antigrandine e agrometeorologia;

manutenzione dei confini e delle strade frontaliere.

La terza esigenza (articolo 9) è collegata alle spese per l'elezione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

La legge 6 novembre 1989, n. 368, nell'istituire il Consiglio generale degli ita-

liani all'estero, aveva fissato precisi collegamenti tra questo organismo e i COMITES (Comitati degli italiani all'estero), e precisamente: durata equivalente dei mandati dei membri dei due organi (cinque anni); elezione dei membri del CGIE da parte di un'assemblea formata dai componenti dei COMITES operanti nelle varie circoscrizioni consolari e dai rappresentanti delle associazioni italiane presenti nelle stesse circoscrizioni; avvio delle procedure per la nomina dei componenti del CGIE ventuno giorni dopo l'insediamento dei COMITES; decorrenza dalla stessa data dei termini per la designazione dei ventinove membri del Consiglio di nomina governativa.

Poiché, ai sensi della legge 5 luglio 1990, n. 172, le elezioni dei COMITES si sono svolte in una data compresa tra il 19 e il 26 maggio 1991, al fine di mantenere fermo il suddetto principio del collegamento politico-funzionale tra questi due organismi, l'elezione del Consiglio generale ha avuto luogo successivamente all'insediamento dei Comitati e precisamente nel periodo 10-17 ottobre 1991.

Poiché la legge 6 novembre 1989, n. 368, prevedeva che i fondi per le elezioni del CGIE potessero essere utilizzati fino al 1990, si era provveduto a presentare un disegno di legge per il finanziamento delle elezioni in questione per un importo di lire 600 milioni.

Nel corso della decima legislatura non è stato possibile fare approvare il disegno di legge di finanziamento in parola, approvato dal Consiglio dei ministri il 21 giugno 1991 e poi sottoposto all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 5803).

La quarta esigenza (articolo 10) è connessa all'operatività dell'EUREKA, istituita nel luglio 1985 su proposta del Presidente francese Mitterrand, e varata formalmente con l'approvazione della « Dichiarazione di princìpi » sottoscritta nel corso della Conferenza ministeriale di Hannover il 5 e 6 novembre 1985.

Per la realizzazione dei progetti congiunti fra le imprese e gli enti di ricerca dei vari Paesi, ed allo scopo di assicurare una rapida ed efficace circolazione delle informazioni, è subito emersa la necessità di creare un apposito Segretariato in grado di organizzare le procedure e le attività organizzative dell'Associazione. Tale Segretariato è stato istituito tramite il « Memorandum d'intesa tra i Membri di Eureka », il 30 giugno 1986.

Il « Memorandum d'intesa », confermando i princìpi contenuti nella « Dichiarazione di Hannover », ha definito il ruolo del Segretariato che, con sede in Bruxelles, svolge il compito di raccogliere e diffondere le informazioni relative ai progetti, agevolando i contatti tra i *partners* ed assicurando la promozione di EUREKA di concerto con i responsabili nazionali. Tale attività ha determinato l'esigenza di creare un'adeguata struttura (personale, uffici, supporto informatico, servizi esterni, informazioni e pubbliche relazioni) che, parallelamente alla crescente espansione dei programmi dell'Associazione, deve conseguentemente adeguare le proprie risorse strutturali.

L'articolo 19 del « Memorandum d'intesa » stabilisce in particolare la quota di contribuzione annuale per ciascun Paese dell'Associazione, che, per l'Italia, corrisponde al 13,7 per cento del bilancio di previsione annuale del Segretariato.

In tale contesto, la norma proposta consentirà al nostro Paese di ottemperare agli impegni internazionalmente assunti nei confronti dell'Associazione, che offre una struttura unica per la cooperazione tra imprese ed istituti di ricerca. L'esperienza maturata in oltre cinque anni di attività nel coordinamento delle proposte e nel successivo lancio di progetti di elevata qualità, favorendo la partecipazione del maggior numero di partecipanti alle iniziative e rinforzando le sinergie con altri programmi europei nazionali di ricerca e di sviluppo, ha determinato l'avvio di oltre 386 progetti nei vari settori di ricerca.

L'Italia ha manifestato sin dall'inizio un notevole interesse all'iniziativa, orientandosi positivamente nei confronti dei vantaggi offerti dal programma. La possibilità di accedere ad una rete tecnologica

all'avanguardia di dimensione europea, di ottenere finanziamenti pubblici e privati e di poter facilitare il superamento di ostacoli per la rapida definizione di nuove norme comuni industriali e commerciali, hanno determinato la partecipazione diretta del nostro Paese ad oltre 130 progetti (38 nel settore della robotica, 35 in quello ambientale, 15 nell'informatica, 10 progetti rispettivamente nel settore della biologia e delle telecomunicazioni, oltre ad altri 22 progetti nel settore dei materiali, dei laser, dei trasporti e dell'energia).

Tale partecipazione, da parte di grandi e medio-piccole industrie, di enti e centri di ricerca e di università, ha inserito il nostro Paese al terzo posto come numero di progetti, nella graduatoria dei Paesi membri dell'Associazione (dopo Francia e Germania). Per quanto concerne gli investimenti, l'impegno italiano, corrispondente ad oltre 1.108 milioni di ECU nel 1990, è superato solo dalla Francia.

Con le disposizioni recate dall'articolo 11 si intende dare certezza normativa e finanziaria a taluni progetti insorti nella gestione dei programmi del settore spaziale, sia per quanto attiene i rapporti fra l'Agenzia spaziale italiana (ASI) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), sia per ciò che concerne la programmazione finanziaria delle attività previste dal Piano spaziale nazionale, il cui ultimo aggiornamento è stato approvato dal CIPE il 31 luglio 1991.

Per quanto concerne il completo subentro dell'ASI al CNR, già previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 30 maggio 1988, n. 186, relativamente al Piano spaziale nazionale, la norma proposta intende esplicitare che l'ASI succede al CNR anche nei rapporti con l'Agenzia spaziale europea (ESA) ed in particolare con l'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN), istituto di ricerca di diretta filiazione dell'ESA, che ha sede nel comune di Frascati. La disposizione consentirà il trasferimento all'ASI del terreno su cui è sito l'ESRIN, che ne ha la disponibilità attraverso un contratto di superficie gratuito, stipulato ai sensi della legge n. 574 del 1978 e di recente scaduto, e per il quale è in corso il negoziato per il rinnovo. Ciò anche in vista dell'importante ruolo che l'Istituto sarà chiamato a svolgere nell'immediato futuro, nel settore della ricezione ed archiviazione dei dati relativi all'osservazione della terra trasmessi dalla nuova generazione di satelliti che l'ESA si appresta a lanciare.

Quanto poi alla norma che autorizza l'ASI a ricorrere al mercato finanziario, già specificamente prevista nella richiamata delibera del CIPE, la medesima consentirà all'Agenzia di pianificare in maniera più efficace le proprie attività, sia nazionali che internazionali. Tale facoltà, in pratica già utilizzata indirettamente dall'Agenzia per finanziare talune quote di partecipazione ai programmi dell'ESA, renderà possibile graduare la partecipazione a programmi bilaterali di estrema rilevanza, anche per le ricadute di ordine industriale, quali quelli con la NASA, o lo sviluppo di programmi nazionali già da tempo avviati.

Con il comma 4, in relazione all'attuale temporanea difficoltà di cassa del Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA Spa) che potrebbe pregiudicare l'effettiva partecipazione italiana al programma internazionale Scirocco, si autorizza la CIRA Spa a ricorrere al mercato finanziario secondo le modalità ed entro il limite indicato nel comma 3 dello stesso articolo 11.

Sono in corso di realizzazione due grandi iniziative scientifiche nel campo delle ricerche con la luce di sincrotrone: l'una europea a Grenoble (alla quale il nostro Paese partecipa per il tramite del CNR, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e del Consorzio INFM) e l'altra complementare a Trieste (a cura della società consortile appositamente costituita tra l'area di ricerca di Trieste, la regione Friuli-Venezia Giulia ed altri *partners* pubblici, quali l'IRI e l'ENI).

Il CIPE segue da vicino le due vicende, delle quali si è occupato con apposite deliberazioni nel 1983, nel 1987 e nel 1991.

Il concorso statale diretto, pari a 250 miliardi di lire, è stato e sarà erogato attraverso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il CNR fino al 1994.

Tuttavia, si registrano – in questo periodo – alcune significative situazioni di « sofferenza », causate dalle differenze temporali tra le esigenze (dovute alla necessità scientifica di far funzionare i laboratori entro termini temporali ormai ristretti) e le effettive attuali disponibilità di fondi pubblici.

Per supplire a ciò ed entro i limiti finanziari già stabiliti, si ritiene necessario consentire un limitato, specifico ricorso al mercato finanziario (comma 5).

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).*

CAPO I

Le drammatiche vicende della Croazia e della Bosnia rendono necessaria l'adozione di interventi di carattere straordinario per venire in soccorso agli sfollati delle Repubbliche ex jugoslave.

L'esperienza acquisita in occasione delle emergenze albanesi del marzo e dell'agosto 1991 consente di poter quantificare il costo medio giornaliero *pro capite* per il mantenimento e l'assistenza dei profughi, comprensivo anche delle spese generali, e per l'eventuale volontariato.

Tale costo unitario è valutabile in lire 50.000 giornaliere e, quindi, in lire 1.500.000 al mese.

Ne consegue, tenuto conto della prevista autorizzazione di spesa di lire 125 miliardi, la possibilità di accogliere fino a 12.000 sfollati, per un periodo medio di soggiorno individuale di circa sette mesi, o un numero inferiore per un periodo di soggiorno superiore.

L'intervento, invero, potrebbe anche avere una diversa articolazione numerica, in presenza della possibilità di aiutare gli sfollati in zone più vicine al loro luogo d'origine.

In tal caso la capacità di offrire ospitalità risulterebbe notevolmente superiore, tenuto conto dei più contenuti costi di gestione dei centri di accoglienza (fino a dieci volte inferiori rispetto a quelli sostenibili in Italia).

CAPO II

ARTICOLO 7.

Per consentire l'espletamento della presidenza italiana della UEO, che si svolgerà dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, è prevista nel biennio 1992-1993 una complessiva spesa di milioni 5.025, di cui milioni 3.800 per l'esercizio finanziario 1992 e milioni 1.225 per il 1993.

L'analisi dell'onere sopra menzionato ripartito per gli esercizi finanziari considerati è la seguente:

	1992	1993
	in milioni di lire	
realizzazione, tramite soppalcatura, di mq. 400 circa, per 18 locali circa, più corridoi e servizi igienici, da destinare ad uffici per le delegazioni, la Presidenza ed il Segretariato UEO . .	1.100	—
climatizzazione locali suddetti	400	—
impianto elettrico e relativa messa a terra	150	—
predisposizione sistemi antincendio	50	—
arredi (mobili, moquette, tende, lampade, tappeti, eccetera)	400	—
centraline telefoniche ed apparati inerenti alla telefonia e fax	300	—
macchine fotocopiatrici, sistemi di videoscrittura, macchine per scrivere elettroniche, calcolatrici, eccetera	400	—
	2.800	—

Lavori adattamento della sala conferenze internazionali e locali contigui:

	1992	1993
	in milioni di lire	
n. 8 tavoli da due posti, ed angolari	15	—
n. 40 poltrone ARTLEX	60	—
n. 8 pedane e moquette	25	—
ampliamento impianto di traduzione	25	—
smontaggio tavoli e poltrone	10	—
sistemazione e arredo stanze segreteria e stanza guardaroba	15	—
	150	—

Realizzazione centro stampa per 100/120 giornalisti accreditati:

	1992	1993
	in milioni di lire	
n. 36 posti di lavoro comprensivi di arredo, a lire 1.000.000 cadauno	36	—
attrezzature audiovisive per la sala conferenze ed il centro stampa	50	—
adeguamento dell'impianto di illuminazione	14	—
	100	—

Eventi conviviali (rinfreschi, bevande, eccetera).

La spesa è calcolata sulla base di lire 200.000 *pro capite* per giorno di conferenza. Tale somma include prima colazione, colazione, rinfresco e bevande in sala riunione.

Si prevedono sette riunioni ministeriali, e sette riunioni del Gruppo *ad hoc* di un giorno ciascuna, come anche sette interventi, di una giornata, dei parlamentari membri delle Commissioni Difesa dei Paesi membri.

La spesa *pro capite* deve moltiplicarsi per:

	1992	1993
	in milioni di lire	
150 unità per due riunioni ministeriali	60 (*)	—
210 unità per quattro riunioni ministeriali	—	168 (**)
360 unità per una riunione ministeriale	—	72 (***)
45 unità per due riunioni Gruppo *ad hoc*	18	—
70 unità per cinque riunioni Gruppo *ad hoc*	—	70
30 unità per due interventi di parlamentari	12	—
50 unità per cinque interventi di parlamentari	—	50
	90	360

(*) L'importo è stimato prevedendo che nel corso del 1992 gli Stati membri dell'UEO rimangano all'attuale numero di 9.

(**) L'importo è stimato prevedendo che nel 1993 gli Stati membri dell'UEO salgano a 15.

(***) Riunione allargata a Paesi dell'est e della Comunità degli Stati indipendenti.

Trasporti.

Macchine e mezzi di trasporto:

	1992	1993
	in milioni di lire	
n. 9 berline × 1 giorno (1 milione al giorno a berlina compreso superorario) × 2 riunioni . . .	18	—
n. 2 berline × 2 giorni (1 milione al giorno a berlina compreso superorario) × 5 riunioni . . .	20	—
n. 3 pullman × 1 giorno (1 milione al giorno per pullman) × 2 riunioni	6	—
n. 15 berline × 1 giorno (1 milione al giorno a berlina compreso superorario) × 4 riunioni	—	60
n. 2 berline × 5 giorni (1 milione al giorno a berlina compreso superorario) × 4 riunioni . . .	—	40
n. 4 pullman × 1 giorno (1 milione al giorno per pullman) × 4 riunioni	—	16
n. 24 berline × 1 giorno (1 milione al giorno a berlina compreso superorario) × 1 riunione	—	24
n. 2 berline × 5 giorni (1 milione al giorno a berlina compreso superorario) × 1 riunione . .	—	10
n. 6 pullman × 1 giorno (1 milione al giorno per pullman) × 1 riunione	—	6
	44	156

Varie:

	1992	1993
	in milioni di lire	
registrazione e contrassegni	5	10
addobbi floreali	6	9
segnaletica	10	5
spese tipografiche	10	10
servizi agenzia congressuale	50	100
spese tecniche (consulenza per progettazione, allestimenti e telecomunicazioni)	50	50

	1992	1993
	in milioni di lire	
prestazioni di servizi di traduzioni, interpretariato e supporti informatici	150	200
compensi per lavoro straordinario oltre i limiti di orario, previsti per circa 50 ore mensili	150	200
oneri imprevisti	60	50
	616	709
Totale articolo 7 . . .	3.800	1.225

ARTICOLO 8.

studio per progetto di risanamento del fiume Timavo	L.	700.000.000
studio per il disinquinamento di altri fiumi di frontiera	»	250.000.000
riproduzione microfilmata di beni archivistici	»	150.000.000
studio per progetti di cooperazione economica transfrontaliera con Slovenia e Croazia . . .	»	400.000.000
Totale . . .	L.	1.500.000.000

personale di segreteria Ambasciatore a riposo	L.	28.250.000
traduzioni di documenti per lire 25.000 a pagina per una media di 450 pagine valutate in base alla mole di documenti tradotti nel periodo trascorso	»	11.250.000
spese di missione per delegazioni italiane in Commissioni miste (incluse spese di interpretariato per circa 15 incontri)	»	34.000.000
spese per consulenze tecniche affidate a 2 esperti (articolo 7, legge n. 73 del 1977): 13.000.000 × 2	»	26.000.000
variazioni in aumento	»	500.000
Totale . . .	L.	100.000.000
Totale articolo 8 . . .	L.	100.000.000

ARTICOLO 9.

Alla consultazione elettorale in oggetto partecipano i componenti, cooptati inclusi, di 105 COMITES, nonché i rappresentanti delle associazioni di connazionali.

I seggi elettorali, istituiti generalmente presso le rappresentanze diplomatiche, sono 21, 18 dei quali destinati a raccogliere i voti di connazionali residenti in altrettanti Paesi, mentre per i restanti tre il « bacino elettorale » è costituito da gruppi di Paesi.

Rientrano nel primo gruppo i seguenti seggi:

1. Argentina
2. Australia
3. Belgio
4. Brasile
5. Cile
6. Colombia
7. Francia
8. Germania
9. Gran Bretagna
10. Lussemburgo
11. Olanda
12. Perù
13. Spagna
14. Sud Africa
15. Svizzera
16. Uruguay
17. Stati Uniti d'America
18. Venezuela

Costituiscono, invece, un unico seggio i seguenti Paesi:

19. Svezia, Danimarca e Norvegia.
20. Algeria, Libia, Nigeria ed Egitto.
21. Messico e Paesi del centro America.

È previsto che alle elezioni partecipino, tra membri dei COMITES e rappresentanti delle associazioni, 2.700 persone delle quali, orientativamente:

circa 600 votano nella loro città di residenza;

circa 2.000 devono affluire dalle località periferiche alla capitale dello Stato che li ospita;

circa 100 si devono recare in un Paese diverso da quello di residenza.

Le spese relative possono essere, sinteticamente, così riepilogate e quantificate:

pagamento di una diaria forfettaria a copertura delle spese di trasporto, pasti e alloggio (sulla base media di lire 375.000) per ciascuno dei 2.100 elettori che devono spostarsi	L.	787.500.000
spese per allestimento dei seggi, approntamento delle schede e delle urne, eventuale fitto di locali, loro pulizia, eccetera	»	45.000.000
spese postali e telegrafiche direttamente imputabili alla manifestazione elettorale	»	17.500.000
Totale articolo 9 . . .	L.	850.000.000

ARTICOLO 10.

Negli anni 1990 e 1991, il notevole incremento delle attività svolte dal Segretariato di EUREKA ha causato una lievitazione nelle spese di gestione, con il conseguente aumento del contributo finanziario richiesto ai Paesi membri dell'Associazione.

Infatti, contrariamente a quanto verificatosi per il periodo 1986-1989 (in cui il bilancio del Segretariato non ha mai superato i 64.000.000 di franchi belgi), il bilancio operativo approvato dal Gruppo degli alti rappresentanti di EUREKA per il periodo 1990 ha raggiunto un totale di 69.500.000 di franchi belgi, mentre il bilancio di previsione per il 1991 supera i 73.000.000.

L'articolo 19 del « Memorandum d'intesa tra i Membri di Eureka », stabilisce nei propri allegati la quota di contribuzione annuale per ciascun Paese membro dell'Associazione, che per l'Italia corrisponde al 13,7 per cento del bilancio di previsione annuale del Segretariato.

In tale situazione, l'Italia si trova a dover sostenere nel 1992 il maggior costo straordinario complessivo di circa 200 milioni di lire in relazione al periodo 1990-1991 (di cui circa 45 milioni per l'anno 1990 e circa 150 milioni per l'anno 1991), in aggiunta al maggior costo ordinario stimato in lire 200 milioni, che andrà poi a regime a decorrere dal 1993.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 maggio 1992, n. 301, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché dei decreti-legge 26 marzo 1992, n. 245, e 26 maggio 1992, n. 299, recanti misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

Decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 176 del 28 luglio 1992.*

Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per fronteggiare le particolari esigenze dei profughi sfollati da zone dell'ex Federazione jugoslava, soprattutto attraverso interventi straordinari di carattere umanitario, nonché per assicurare l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale, la costituzione del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone di confine nord-orientale e nell'Adriatico, il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero, della partecipazione italiana al programma Eureka e dell'attività dell'Agenzia spaziale italiana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della difesa, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

INTERVENTI A FAVORE DEGLI SFOLLATI DELLE REPUBBLICHE SORTE NEI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA.

ARTICOLO 1.

(Interventi straordinari).

1. Per far fronte alla grave situazione in cui si trovano gli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, il Governo è autorizzato ad effettuare interventi di carattere straordinario. Essi sono aggiuntivi rispetto a quelli effettuabili ai sensi della legislazione vigente.

2. Gli interventi straordinari sono diretti a contribuire a fronteggiare le necessità di soccorso, di accoglienza ed assistenza degli sfollati nel territorio delle Repubbliche di cui al comma 1, anche attraverso la partecipazione ad iniziative di organismi internazionali.

3. Gli interventi straordinari sono inoltre diretti a fronteggiare le esigenze degli sfollati di cui al comma 1 accolti sul territorio nazionale, connesse alla ricezione, al trasporto, all'alloggio, al vitto, al vestiario, all'assistenza igienico-sanitaria, all'assistenza socio-economica, e a quella in favore dei minori non accompagnati, nonché al rimpatrio o trasferimento degli stessi.

4. Per le finalità di cui al presente capo e per l'effettuazione dei conseguenti interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri promuove e coordina l'attività dei Ministri competenti, delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, della Croce rossa italiana e di ogni altra istituzione e organizzazione operante per finalità umanitarie.

5. Gli interventi sono promossi d'intesa con le amministrazioni competenti. Per le finalità di cui al comma 3 sono prioritariamente utilizzati immobili o aree demaniali e altri edifici di proprietà pubblica, all'uopo mantenuti o rimessi in efficienza, compatibilmente alle esigenze da fronteggiare.

ARTICOLO 2.

(Controllo degli ingressi).

1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le competenze in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, cura l'avvio degli sfollati alle strutture di accoglienza individuate sul territorio nazionale secondo le priorità dell'articolo 1.

2. Gli organi di polizia di frontiera, sulla base della previa verifica della provenienza dei soggetti dai territori di cui all'articolo 1, e salva l'applicazione delle disposizioni in vigore circa l'esistenza di circostanze ostative all'entrata in Italia, possono rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso in territorio nazionale, valido sessanta giorni, nei limiti quantitativi e in conformità alle direttive fissate dal Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 3.

(Finanziamento degli interventi).

1. Per far fronte agli interventi straordinari di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 125 miliardi per l'anno 1992, da stanziare in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non impegnate nell'anno possono esserlo nell'esercizio finanziario successivo.

2. I contributi e i versamenti di fondi di enti e privati specificamente destinati al soccorso degli sfollati stranieri affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo di cui al comma 1.

3. Il Ministero degli affari esteri cura l'invio degli aiuti in natura nei territori delle Repubbliche di cui all'articolo 1, in accordo con le altre amministrazioni competenti. Il Ministero degli affari esteri cura le necessarie intese con le competenti autorità dei Paesi interessati e con gli organismi internazionali.

4. Ai fini delle attività di volontariato si applicano l'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le disposizioni ivi richiamate.

ARTICOLO 4.

(Ordini di accreditamento).

1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate, che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione, con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri competenti ad impegnare e ordinare spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, sono tenuti a rendere, per semestri, i rendiconti amministrativi alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione.

ARTICOLO 5.

(Ordinanze).

1. In caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi disponibili in via ordinaria, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale vengono indicati i mezzi di finanziamento necessari, richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile l'adozione di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

ARTICOLO 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente capo, pari a lire 125 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento « Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO II

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI INTERNAZIONALI E DI ITALIANI ALL'ESTERO.

ARTICOLO 7.

(Presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale).

1. Per l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 è istituita per la durata massima di ventiquattro mesi una delegazione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

2. Per la composizione e il funzionamento della delegazione si applica l'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attività connesse alla presidenza e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.800 milioni per il 1992 e in lire 1.225 milioni per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri ».

ARTICOLO 8.

(Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico).

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, è costituito presso il Ministero degli affari esteri un apposito Comitato interministeriale, in sostituzione del Comitato di cui alla legge 14 marzo 1977, n. 73, le cui funzioni sono prorogate fino all'atto di costituzione del nuovo Comitato. Il Comitato è composto da dodici rappresentanti, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e della regione Friuli-Venezia Giulia. Il Comitato è presieduto dal rappresentante del Ministero degli affari esteri ed è assistito, per lo svolgimento dei suoi compiti, da una segreteria istituita presso il medesimo Ministero.

2. Il Comitato interministeriale di cui al comma 1 provvede al coordinamento delle amministrazioni competenti al fine di assicurare

la partecipazione italiana alle commissioni miste italo-slovene, italo-croate ed italo-croate-slovene nelle seguenti materie:

a) traffico delle persone e dei trasporti terrestri e marittimi fra aree limitrofe di frontiera;

b) protezione ambientale del Mare Adriatico e delle zone costiere dall'inquinamento;

c) cooperazione economica e scambi commerciali di frontiera;

d) idroeconomia e protezione ambientale dei corsi d'acqua nelle zone di frontiera;

e) difesa comune contro la grandine ed agro-meteorologia;

f) manutenzione dei confini di Stato;

g) manutenzione delle strade di frontiera.

3. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere alle attività di studio e di ricerca nelle materie indicate al comma 2, nonché alle attività di promozione scientifica e culturale, mediante apposite convenzioni da stipulare con enti pubblici e privati, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui al comma 1, fino alla concorrenza della somma di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

4. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

ARTICOLO 9.

(Elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero).

1. È autorizzata la spesa di lire 850 milioni per il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), di cui all'articolo 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri ».

ARTICOLO 10.

(Programma Eureka).

1. La partecipazione italiana alle attività organizzative riguardanti il programma Eureka è autorizzata secondo le modalità previste dal « Memorandum d'intesa tra i Membri di Eureka » del 30 giugno 1986.

2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1992 e lire 200 milioni annui a partire dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente capo.

ARTICOLO 11.

(Disposizioni sull'Agenzia spaziale italiana).

1. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) succede al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nei rapporti relativi alle attività svolte dall'*European space agency* (ESA) e in particolare negli obblighi derivanti al Governo italiano dalla legge 26 luglio 1978, n. 574, di ratifica ed esecuzione dell'accordo, e relativi allegati, fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN), firmato a Roma il 23 giugno 1970.

2. Il CNR adotterà i provvedimenti ed espleterà le attività necessarie per il trasferimento all'ASI delle aree delimitate e individuate dalla planimetria di cui all'allegato I della legge 26 luglio 1978, n. 574, che saranno concesse all'ESRIN in base alle modalità già previste dalla nota al detto accordo fra la Repubblica italiana e la ESRO.

3. L'ASI ha facoltà, previa specifica autorizzazione da concedersi con decreto dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ed entro il limite ivi stabilito, di ricorrere al mercato finanziario per le esigenze della sua gestione, quali derivano dal corrente piano pluriennale approvato dal CIPE. Le quote di ammortamento o comunque di rimborso gravano sul contributo statale annuale.

4. Per far fronte agli oneri internazionali derivanti dalla partecipazione italiana al progetto Scirocco, il Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.) ha facoltà di ricorrere al mercato finanziario secondo le modalità ed entro il limite indicato nel comma 3.

5. Gli organismi cui compete la realizzazione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble possono far ricorso al mercato finanziario, entro il limite del concorso statale alle due iniziative, indicato nella delibera del CIPE in data 30 maggio 1991. L'autorizzazione è concessa, previa valutazione delle effettive esigenze, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

ARTICOLO 12.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1992.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei ministri*
SCOTTI, *Ministro degli affari esteri*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
REVIGLIO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
ANDÒ, *Ministro della difesa*
FONTANA, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
FACCHIANO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI.